

SCHEMA N.....NP/13352
DEL PROT. ANNO.....2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche agricole e della pesca - Settore

OGGETTO : Interventi cofinanziati dal FEAMP 2014-2020, mis. 1.30, 1.42, 2,48, 5.69. Rettifica DGR n. 432 del 01/06/2017.

DELIBERAZIONE

N.

534

IN

04/07/2017

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
- il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito FEAMP) e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020";
- il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale si individua, tra l'altro, nella Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del MiPAAF l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020;
- Il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Mirvana Feletti)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

rettif1

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sancita nella seduta del 9 giugno 2016 di cui al repertorio atti n. 102/CSR del 9 giugno 2016, con la quale è stato approvato lo schema di Accordo multiregionale per l'attuazione coordinata tra l'Amministrazione centrale (Autorità di Gestione, di seguito AdG) e le Amministrazioni delle Regioni (Organismi Intermedi, OI) - ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Trento - degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020;

RICHIAMATE:

- la DGR n. 432 del 01/06/2017 con la quale sono state approvate, fra l'altro, le Disposizioni procedurali e attuative delle misure n. 1.30, 1.42, 2.48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h, 5.69 ;
- la DGR n. 470 del 16/06/2017 con la quale è stata approvata la revisione del "Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Liguria", che illustra le procedure adottate della Regione Liguria per la corretta attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020,

CONSIDERATO che, per mero errore materiale:

1 - al paragrafo 6 "Documentazione per accedere alla misura" delle Disposizioni procedurali e attuative della misura n. 2.48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h, sotto-paragrafo "Documentazione per richiedente in forma di impresa acquicola", seconda alinea, è stata riportata erroneamente la seguente dicitura:

"- nel caso di nuove attività localizzate ad oltre un chilometro dalla costa dichiarazione di aver richiesto tutti i previsti pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari alla realizzazione del progetto di investimento (Allegato E)"

anziché la corretta dicitura:

"- nel caso di nuove attività o di ampliamenti di attività esistenti, dichiarazione di aver richiesto tutti i previsti pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari alla realizzazione del progetto di investimento (Allegato E)";

2 - al paragrafo 14 "Vincoli di alienabilità e di destinazione" delle Disposizioni procedurali e attuative delle misure n. 1.30, 1.42, 2.48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h, 5.69 sopra richiamate, è stata riportata erroneamente la seguente dicitura:

"Ai fini delle Stabilità delle Operazioni prescritta all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, nel caso di investimenti in infrastrutture o produttivi, il sostegno erogato è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Nei casi di interventi finanziati su imbarcazioni, il cambio di armatore è assimilato al cambio di proprietà.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Mirvana Feletti)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

rettif1

PAGINA : 2

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



Il sostegno versato, in questi casi, è recuperato dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" per la cui definizione si rimanda al par. 9 documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese" del PO FEAMP 2014/2020.

L'AdG può ridurre il limite temporale a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Il sostegno erogato è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del Programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto di concessione del sostegno. Tale spostamento potrà avvenire esclusivamente entro i confini di pertinenza dell'O.I. che ha erogato il sostegno.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente.

Nello specifico:

- le imbarcazioni da pesca (ai sensi dell'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014) non possono essere cedute fuori dall'Unione Europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni. Detto vincolo deve essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP;

- la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, nonché le imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura, non è consentita prima di un periodo di cinque anni;

- il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di cinque anni.

In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo in proporzione al mancato adempimento dell'impegno, maggiorato degli interessi legali. In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo, maggiorato degli interessi legali.

NB: La restituzione, in tutto o in parte, del contributo è dovuta solo in caso di vendita e/o cessione di beni, impianti ed attrezzature che procuri un indebito vantaggio, così come previsto all'art. 71 del reg. (UE) n. 1303/2013.

Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni, deve presentare richiesta di autorizzazione all'AdG che rilascia l'autorizzazione solo se il beneficiario, come detto sopra, garantisce che il nuovo bene da acquisire abbia medesima o migliori caratteristiche di quello già in suo possesso.

Si precisa, infine, che il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.",

anziché la corretta dicitura:

"Ai fini delle Stabilità delle Operazioni prescritta all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, nel caso di investimenti in infrastrutture o produttivi, il sostegno erogato è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;

- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Mirvana Feletti)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

rettif1

PAGINA : 3

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/13352
DEL PROT. ANNO.....2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche agricole e della pesca - Settore

- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Il sostegno versato, in questi casi, è recuperato dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Nei casi di interventi finanziati su imbarcazioni, il beneficiario, se diverso dal proprietario, è tenuto al rispetto delle condizioni di cui sopra.

Per indebito vantaggio si intendono i casi in cui il bene, migliorato con il sostegno del FEAMP, entra nella disponibilità di un soggetto che non avrebbe potuto accedere al sostegno, ovvero non sarebbe stato finanziato in conseguenza della sua ipotetica posizione in graduatoria, nel caso avesse presentato domanda di finanziamento.

Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione Liguria **qualsiasi variazione riguardante l'investimento oggetto del sostegno con particolare riferimento alla cessione totale o parziale prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso** (cinque anni a partire dal pagamento finale), al fine di consentire la verifica della stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013. La suddetta comunicazione deve essere inviata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è verificata la variazione/è stato compiuto l'atto. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d'uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l'atto di concessione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo.

Qualora il beneficiario non abbia preventivamente comunicato le variazioni riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, verrà escluso dalla possibilità di presentare nuove domande di contributo a valere sui fondi FEAMP.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" per la cui definizione si rimanda al par. 9 documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese" del PO FEAMP 2014/2020.

L'AdG può ridurre il limite temporale a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Il sostegno erogato è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del Programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto di concessione del sostegno.

Si precisa, infine, che il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento; nei casi in cui macchinari ed attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno subiscano danni non riparabili è ammessa la sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione competente.

Ai sensi dell'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall'Unione Europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni. Detto vincolo deve essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti, al fine di

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Mirvana Feletti)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

rettif1

PAGINA : 4

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.”;

CONSIDERATO che, con nota n. 0014514 del 20/06/2017, l'AdG ha precisato, in relazione alla percentuale di ammissibilità da applicare all'acquisto di immobili, che l'acquisizione di edifici è ricompresa nella fattispecie definita "acquisto di terreni edificati" e, come tale, è soggetta all'applicazione dei limiti percentuali indicati per questi ultimi;

CONSIDERATO pertanto che, sulla base delle suddette precisazioni dell'AdG, è necessario sostituire, nel paragrafo 7.1 "Categorie di spese ammissibili" delle Disposizioni procedurali e attuative delle misure n. 1.30, 1.42, 2.48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h, 5.69 sopra indicate, il sotto-paragrafo "Acquisto di beni immobili" con il presente:

"ACQUISTO DI BENI IMMOBILI:

La spesa per l'acquisto di immobili è ammissibile solo nel caso in cui l'immobile sia sottoposto a ristrutturazione sostanziale. Per ristrutturazione sostanziale si intende una ristrutturazione il cui costo ammonta almeno al 25% del valore a nuovo del fabbricato. L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione. A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifici gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- visura catastale dell'immobile;
- l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato le agevolazioni medesime;
- esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione.”;

RITENUTO pertanto necessario, per i motivi sopra esposti, procedere alla rettifica della sopra citata DGR n. 432 del 01/06/2017:

- sostituendo integralmente la seconda alinea del paragrafo 6 "Documentazione per accedere alla misura", sotto-paragrafo "Documentazione per richiedente in forma di impresa acquicola", delle Disposizioni procedurali e attuative della misura n. 2.48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h, con la seguente corretta dicitura:

"- nel caso di nuove attività o di ampliamenti di attività esistenti, dichiarazione di aver richiesto tutti i previsti pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari alla realizzazione del progetto di investimento (Allegato E)"

- sostituendo integralmente il paragrafo 14 "Vincoli di alienabilità e di destinazione" delle Disposizioni procedurali e attuative delle misure n. 1.30, 1.42, 2.48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h, 5.69, con la seguente corretta dicitura:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Mirvana Feletti)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

rettif1

PAGINA : 5

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



“Ai fini delle Stabilità delle Operazioni prescritta all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, nel caso di investimenti in infrastrutture o produttivi, il sostegno erogato è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Il sostegno versato, in questi casi, è recuperato dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Nei casi di interventi finanziati su imbarcazioni, il beneficiario, se diverso dal proprietario, è tenuto al rispetto delle condizioni di cui sopra.

Per indebito vantaggio si intendono i casi in cui il bene, migliorato con il sostegno del FEAMP, entra nella disponibilità di un soggetto che non avrebbe potuto accedere al sostegno, ovvero non sarebbe stato finanziato in conseguenza della sua ipotetica posizione in graduatoria, nel caso avesse presentato domanda di finanziamento.

Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione Liguria **qualsiasi variazione riguardante l'investimento oggetto del sostegno con particolare riferimento alla cessione totale o parziale prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso** (cinque anni a partire dal pagamento finale), al fine di consentire la verifica della stabilità delle operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013. La suddetta comunicazione deve essere inviata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è verificata la variazione/è stato compiuto l’atto. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d’uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l’atto di concessione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo.

Qualora il beneficiario non abbia preventivamente comunicato le variazioni riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, verrà escluso dalla possibilità di presentare nuove domande di contributo a valere sui fondi FEAMP.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall’obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di “cause di forza maggiore” per la cui definizione si rimanda al par. 9 documento “Linee guida per l’ammissibilità delle spese” del PO FEAMP 2014/2020.

L’AdG può ridurre il limite temporale a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Il sostegno erogato è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del Programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all’autorità che ha emesso l’atto di concessione del sostegno.

Si precisa, infine, che il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’investimento; nei casi in cui macchinari ed attrezzature riguardanti l’investimento oggetto del

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Mirvana Feletti)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

rettif1

PAGINA : 6

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



sostegno subiscano danni non riparabili è ammessa la sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione competente. Ai sensi dell'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall'Unione Europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni. Detto vincolo deve essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.”;

3. sostituendo integralmente, al paragrafo 7.1 “*Categorie di spese ammissibili*” delle citate Disposizioni procedurali e attuative delle misure n. 1.30, 1.42, 2.48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h, 5.69, il sotto-paragrafo “**Acquisto di beni immobili**” con il presente:

“ACQUISTO DI BENI IMMOBILI:

La spesa per l'acquisto di immobili è ammissibile solo nel caso in cui l'immobile sia sottoposto a ristrutturazione sostanziale. Per ristrutturazione sostanziale si intende una ristrutturazione il cui costo ammonta almeno al 25% del valore a nuovo del fabbricato. L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione. A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- visura catastale dell'immobile;
- l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato le agevolazioni medesime;
- esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione.”;

4. procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web della Regione Liguria, sul sito www.agriligurianet.it, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria – B.U.R.L;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia, Pesca e Acquacoltura,

DELIBERA

per quanto citato nelle premesse che si intendono integralmente richiamate:

1. di sostituire integralmente la seconda alinea del paragrafo 6 “*Documentazione per accedere alla misura*”, sotto-paragrafo “*Documentazione per richiedente in forma di impresa acquicola*”, delle Disposizioni procedurali e attuative della misura n. 2.48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h, con la seguente corretta dicitura:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Mirvana Feletti)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

rettif1

PAGINA : 7

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



“- nel caso di nuove attività o di ampliamenti di attività esistenti, dichiarazione di aver richiesto tutti i previsti pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari alla realizzazione del progetto di investimento (Allegato E);

2. di sostituire integralmente il paragrafo 14 “Vincoli di alienabilità e di destinazione” delle Disposizioni procedurali e attuative delle misure n. 1.30, 1.42, 2.48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h, 5.69, con la seguente corretta dicitura:

“Ai fini delle Stabilità delle Operazioni prescritta all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, nel caso di investimenti in infrastrutture o produttivi, il sostegno erogato è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:

- cessazione o rilocalizzazione di un’attività produttiva al di fuori dell’area del Programma;
- cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Il sostegno versato, in questi casi, è recuperato dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Nei casi di interventi finanziati su imbarcazioni, il beneficiario, se diverso dal proprietario, è tenuto al rispetto delle condizioni di cui sopra.

Per indebito vantaggio si intendono i casi in cui il bene, migliorato con il sostegno del FEAMP, entra nella disponibilità di un soggetto che non avrebbe potuto accedere al sostegno, ovvero non sarebbe stato finanziato in conseguenza della sua ipotetica posizione in graduatoria, nel caso avesse presentato domanda di finanziamento.

Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione Liguria **qualsiasi variazione riguardante l’investimento oggetto del sostegno con particolare riferimento alla cessione totale o parziale prima della scadenza del vincolo di destinazione d’uso** (cinque anni a partire dal pagamento finale), al fine di consentire la verifica della stabilità delle operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013. La suddetta comunicazione deve essere inviata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è verificata la variazione/è stato compiuto l’atto. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d’uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l’atto di concessione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo.

Qualora il beneficiario non abbia preventivamente comunicato le variazioni riguardanti l’investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, verrà escluso dalla possibilità di presentare nuove domande di contributo a valere sui fondi FEAMP.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall’obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di “cause di forza maggiore” per la cui definizione si rimanda al par. 9 documento “Linee guida per l’ammissibilità delle spese” del PO FEAMP 2014/2020.

L’AdG può ridurre il limite temporale a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Il sostegno erogato è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l’attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell’Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del Programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Mirvana Feletti)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

rettif1

PAGINA : 8

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto di concessione del sostegno.

Si precisa, infine, che il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento; nei casi in cui macchinari ed attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno subiscano danni non riparabili è ammessa la sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione competente.

Ai sensi dell'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall'Unione Europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni. Detto vincolo deve essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.”;

3. di sostituire integralmente, al paragrafo 7.1 “Categorie di spese ammissibili” delle citate Disposizioni procedurali e attuative delle misure n. 1.30, 1.42, 2.48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h, 5.69, il sottoparagrafo “Acquisto di beni immobili” con il presente:

“ACQUISTO DI BENI IMMOBILI:

La spesa per l'acquisto di immobili è ammissibile solo nel caso in cui l'immobile sia sottoposto a ristrutturazione sostanziale. Per ristrutturazione sostanziale si intende una ristrutturazione il cui costo ammonta almeno al 25% del valore a nuovo del fabbricato. L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione. A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifici gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;*
- b. visura catastale dell'immobile;*
- c. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato le agevolazioni medesime;*
- d. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione.”;*

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Mirvana Feletti)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

rettif1

PAGINA : 9

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/13352
DEL PROT. ANNO.....2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche agricole e della pesca - Settore

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web della Regione Liguria, sul sito www.agriligurianet.it, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria – B.U.R.L.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Riccardo Jannone)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Luca Fontana)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Mirvana Feletti)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

rettif1

PAGINA : 10

COD. ATTO : DELIBERAZIONE